Sent. n. 61/2023 pubbl. il 17/05/2023
Rep. n. 76/2023 del 17/05/2023

N. R.G. PU 40-1/ 2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata promosso dal creditore MAGNATERRA ORIETTA (con l'Avv. [redacted]) nei confronti del debitore **MICHELE MAGNATERRA** (C.F.: MGNMHL72S10E690Q);

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 2/03/2023 ORIETTA MAGNATERRA in qualità di creditrice dei MICHELE MAGNATERRA ha avanzato domanda per l'apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore ex art. 268 e ss. CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;

b) sussiste la legittimazione del creditore istante ex art. 268, comma 2 nonché il requisito soggettivo in capo al debitore il quale si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 lett. B) CCII non essendo più in grado di adempiere o di soddisfare le obbligazioni assunte con mezzi ordinari, circostanza evidenziabile dalle plurime posizioni debitorie in capo a al debitore, titolare fino al 2011 di una ditta individuale che ha

Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e86a17bdef29093 - Firmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 595bba62a82460cb12280e573d03
Firmato Da: MANTOVANI MARIA LETIZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b7f09ed6c2cf867

Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e86a17bdef29093 - Firmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 595bba62a82460cb12280ea73703
Firmato Da: MANTOVANI MARIA LETIZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b7f09ed6c2cf867

determinato un ingente posizione debitoria a sua volta sfociata nell'escussione delle fideiussioni dei familiari (fra cui l'odierna ricorrente) da parte del ceto bancario;

c) ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) il debitore, comparso personalmente all'udienza del 9/05/2023 ha dichiarato di aderire alla domanda di liquidazione controllata deducendo la sussistenza dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi;

Quanto al patrimonio prontamente liquidabile non si ha evidenza allo stato di beni immobili allo stesso intestati, anche all'esito dell'avvenuta vendita in sede esecutiva dei cespiti originariamente di proprietà del resistente; l'unica risorsa disponibile risulta ad oggi essere lo stipendio, dedotte le spese necessarie al sostentamento suo e dei propri familiari, derivante da rapporto di lavoro dipendente quale operaio.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, manda al nominando liquidatore affinché, previa sospensione del pignoramento mobiliare attualmente in corso sullo stipendio del debitore, e valutate compiutamente le fonti reddituali del debitore, determini l'importo necessario al medesimo per il detto sostentamento e, di conseguenza, l'importo acquisibile alla procedura di liquidazione;

ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **MICHELE MAGNATERRA** (C.F.: MGNMHL72S10E690Q)

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani;**

NOMINA liquidatore, **l'Avv. Flavio Belelli**,

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza della documentazione fiscale obbligatoria nonché dell'elenco

dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

SOSPENDE il pignoramento mobiliare in corso sullo stipendio del debitore

MANDA al liquidatore affinché determini, giusta autorizzazione a ratifica da parte del G.D., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, precisando sin d'ora che il reddito eccedente l'importo chd a determinarsi sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 11/05/2023.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	dott.ssa Giuliana Filippello

Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e86a17bdef29093 - Firmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 595bba62a82460cb1228
Firmato Da: MANTOVANI MARIA LETIZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b7f09ed6c2cf867